



Città di Chioggia città d'



SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO T
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 04155348

Dirigente: dott. Paolo Ardizzon

Responsabile del Procedimento:dott. Paolo Spagna

Istruttore Tecnico: Marco Bianchi

Istruttore amministrativo:Paolo Zennaro

X:\word\Demanio Marittimo\AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ANNO 2016\PARCHEGGI\SE.GE.AR\SEGEAR PARK.doc

N° Reg. 35

Chioggia

- 9 AGO. 2016

Oggetto: L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2016 a parcheggio ai sensi dell'art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12

Ditta: ditta SE.GE.AR.AR.L. con sede in Chioggia, via Cassiopea civ 33, P.I.: 02505390274

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista

- Pistanza nota prot. 20506 del 28.04.2016 con la quale la ditta SE.GE.AR.AR.L. con sede in Chioggia, via Cassiopea civ 33, P.I.: 02505390274, ha chiesto, ai sensi della Delibera di C.C. n. 77/2012, art. 21.1 del Regolamento Demaniale, un'area da adibire a parcheggio di mq 2.326 per il periodo della Stagionalità Balneare 2016, situata a Sottomarina di Chioggia ex Batteria Penzo distinta catastalmente al fg. 26 mapp.li 4286/parte e 3880
- il nulla osta favorevole della Capitaneria di Porto di Chioggia in data 8/7/2016 prot. 33013 rilasciato al fine di poter utilizzare a parcheggio stagionale l'area in consegna all'Amministrazione Comunale di Chioggia giusto verbale n. 143 del 14/08/2006;
- il nulla osta favorevole del Settore LL.PP.Servizio Patrimonio in data 26/7/2016 prot. 35608;
- che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003, al versamento del canone demaniale con mod F/23 di € 972,00 e all'imposta regionale di € 48,60;
- la determina dirigenziale n. 2 del 05/01/2016 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Marittimo Turistico;
- la delibera di CC n. 77/12 di approvazione del Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche – ricreative, Legge Regionale n. 33/02;
- l'Ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";



- il Codice della Navigazione e il Regolamento di esecuzione;
- la dichiarazione antimafia dalla quale si evince che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09;

A U T O R I Z Z A

per quanto di competenza, la ditta SE.GE.AR.AR.L. con sede in Chioggia, via Cassiopea civ 33, P.I.: 02505390274 all'utilizzo a parcheggio stagionale dell'area oggetto di verbale di consegna della Capitaneria di Porto di Chioggia n. 143 in data 14.08.2006, ai sensi dell'art 21.1 del succitato Regolamento Demaniale, per una superficie complessiva di mq. 2.326, come meglio indicato nell'elaborato grafico allegato.

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
- il presente atto non è soggetto a notifica.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. lo svolgimento dell'attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell'area, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;
2. al termine dell'attività l'area oggetto dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell'interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse e tali da rendere l'area totalmente libera;



Città di Chioggia città d'arte

3. le ditte autorizzate, ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell'attività, rispettare le norme previste dalla Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti;
4. Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D .M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3);
5. I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Funzionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
dot. Paolo Spagna

